



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica DI PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 128

OGGETTO:

Giudizio " Giufrè Fortunatina c/ Comune di Montagnareale e Provincia". Sentenza n.401/11 del Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di €.38.294,71 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemiladodici, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore <del>PEDEBANDA A.</del>		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe		X
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco		X
45) SARACOLUSA ANTONINO	X	

A riportare n.

14 9

Totale n.

27 18

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AV. ANTONINO CALABRO

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

#### I Dipartimento

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche  
U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

#### Proposta

**PREMESSO** che, con sentenza n. 401/11 il Tribunale di Patti - decidendo il giudizio promosso da Giufrè Fortunatina contro il Comune di Montagnareale e la Provincia - ha condannato questo Ente al risarcimento di età dei danni, degli interessi, della rivalutazione e delle spese giudiziali (altra metà il Comune di Montagnareale);

**CONSIDERATO** che, in dipendenza della sentenza n.401/11, è dovuto il pagamento della complessiva somma di €.38.294,71 secondo il seguente schema:

- €. 20.986,14 sorte capitale
- €. 4.335,96 rivalutazione dal 22/7/02
- €. 5.328,37 interessi legali dal 22/7/02/11 al 31/1/12
- €. 1.559,84 50% spese
- €. 1.093,50 50% diritti
- €. 2.225,50 50% onorari
- €. 414,88 spese gen.li 12,50%
- €. 149,36 CPA 4% su €.3.319,00
- €. 815,48 IVA 21% su €.3.883,24
- €. 1.371,44 50% spese CTU
- €. 14,24 not. Sent.
- €. 38.294,71 totale

**CONSIDERATO** che la predetta somma di €.38.294,71 deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

**CHE** stante quanto sopra l'importo complessivo di €.38.294,71= derivante dalla sentenza n. 401/11 del Tribunale di Patti, può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.p.A. (impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

**VISTO** l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

**VISTE** la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

**VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

**VISTA** la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**DELIBERI di:**

**PRENDERE** atto della sentenza n.401/11 del Tribunale di Patti che ha definito il giudizio promosso da Giufrè Fortunatina;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €.38.294,71=;


**DARE ATTO** che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.p.A. (impegno successivo n.10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo è già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n.22 del 31/03/2008;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

**Si allegano i seguenti documenti:**

1. Copia sentenza n. 401/11
2. Calcoli Re Mida
3. Copia fattura CTU.

IL Responsabile dell'U.O.




IL Dirigente



L'Assessore al Contenzioso

IL Presidente



**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la soprascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 24) dell'O.d.G. avente per oggetto: Giudizio "GIUFRE' Fortunatina c/Comune di Montagnareale e Provincia". Sentenza n° 401/11 del Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di euro 38.294,71 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della soprascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Il Consigliere Francesco ANDALORO** dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

**Il Consigliere Antonino Summa** dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Giuseppe Grioli, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	27
CONSIGLIERI VOTANTI.	18
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	2
ASTENUTI:	9 (Briuglia, Miracula, Passari, Danzino, Previti Rella, Miano, Gulotta e Galati)

Non validi:

Il Consiglio approva.

**Entra in aula il Consigliere Rosario Sidoti. (Presenti n. 28).**

**Si allontanano dall'aula i Consiglieri Antonino Bartolotta, Biagio Bonfiglio, Salvatore Coppolino, Santi Vincenzo La Rosa, Massimo De Domenico, Roberto Gulotta. (Presenti n. 22).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 30 GEN 2012

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addì \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA

NESSUNA

24/1/12

FRANZONI RIG

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Il Consigliere anziano**

F. to PIERO BAVELLA

SALVATORE VITTORIO FIORE

**Il Segretario Generale**

F. to ANTONINO CALABRO'

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 11 LUG. 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to AW. Anna Maria TRIPODO



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
GIUDIZIO “GIUFRE’ Fortunatina c/Comune di Montagnareale e Provincia”.  
Sentenza n. 401/11. Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di  
€ 38.294,71 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo  
n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55. comma 5. della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 401/2011 del Tribunale di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;


- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE  
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

1° DIP. - 1° LEGALE  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
POSTA IN ENTRATA  
17 GEN 2012  
1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
19/01/2012  
Protocollo n°0001994/12

n. 401/11 Reg. Sent.  
n. 40PP Cron.  
n. 910 Esp.  
n. 500/05 Reg. Gen.  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
02/12/11  
OGGETTO:

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE CIVILE DI PATTI**

Il giudice,  
dr. Amato Lucia Maria Catena,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado,  
iscritta al n. 500  
del ruolo generale per gli affari contenziosi,  
dell'anno 2005,  
posta in decisione all'udienza del 4.4.2011,  
e vertente



tra

Fortunatina Giufrè, nata a Montagnareale il 04.12.1960., ed ivi residente in via Spirini, n. 91,  
(C.F. GFRFTN60T44F395G), elettivamente domiciliata in Patti, via F.lli Cervi, n.7/A, presso lo  
studio dell'Avv. Marinella Guidara, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di  
citazione;

-attrice-

e

Comune di Montagnareale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f.860000270834,  
elettivamente domiciliato in S. Piero Patti, (ME), in via Roma, n. 80, presso lo studio dell'Avv.  
Giuseppina Garito, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

-convenuto-

e

Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente  
domiciliata in Messina, via Loggia dei Mercanti, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Diego Cusmano,  
che la rappresenta e difende per delega a margine della Comparsa di costituzione;

-convenuta-

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Fortunatina Giufrè, conveniva in giudizio il Comune di  
Montagnareale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentirlo ritenere e dichiarare  
responsabile dei danni verificatesi nei terreni di sua proprietà, e, conseguentemente per sentirlo

cas/ul  
23 GEN. 2012

condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificabili, in euro: 57.000,00, o nella maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa.

Parte attrice esponeva di, essere proprietaria di un fondo sito in Montagnareale, c.da Spirini, coltivato ad agrumeto, frammisto ad uliveto, a frutteto di varie specialità, incluse alcune varietà tropicali, ed a colture orticole in pieno campo ed in terra; che, il predetto terreno è posto a valle della strada comunale Spirini, che va a congiungersi, sia a monte, sia a valle, con la strada provinciale Patti-Sorrentini; che, all'interno del fondo, sorge la propria abitazione e il proprio studio professionale; che, a seguito delle piogge cadute il 26.7.2002., un'enorme massa di acqua e di fango si è riversata da detta strada nei terreni sottostanti, provocando il crollo di un tratto di strada comunale, e, quindi, la frana dei vari terrazzamenti posti a valle, con la conseguenza che le colture in essi esistenti sono andate distrutte, o hanno subito ingenti danni; che la propria abitazione è stata circondata da un fiume di acqua e di fango in quantità tale da impedire agli abitanti di uscire dall'abitazione; che la sopraddetta strada manca assolutamente della regimentazione delle acque; che, solo nella zona di incrocio delle strade comunali Spirini Alto e Spirini Basso esisteva un pozzetto di raccolta delle acque piovane, che è stato ampliato a seguito dell'evento suddetto da parte del comune, comunque in modo del tutto insufficiente; che, nella strada comunale Spirini, si riversano anche le acque provenienti da altre tre strade ad essa convergenti, tutte convogliate in un tombino che dovrebbe scaricare nel torrente Giardinazzo; che, all'epoca dei fatti, detto tombino risultava interamente occluso da erbacce e detriti; che, nell'immediatezza dei fatti, ha chiesto l'intervento dell'UTC, il quale inviò il proprio dipendente Carmelo Spanò, e, successivamente, il geometra Adornetto; di aver inviato, in data 29.07.2002., un telegramma all'Amministrazione comunale di Montagnareale per renderla edotta dell'accaduto e per invitarla ad eseguire tutte le opere necessarie ed urgenti per evitare ulteriori danni; che, nonostante i numerosi solleciti, il suddetto comune non ha inteso eseguire le opere che appaiono indispensabili ed urgenti per regolamentare il deflusso delle acque piovane, né a risarcire i danni; che, da tempo, sia i propri genitori, sia essa stessa avevano dato la disponibilità al comune di un proprio pezzo di terreno per eseguire le opere necessarie, senza ottenere risposta; che, la responsabilità di quanto accaduto è del suddetto comune, che, a tutt'oggi non ha provveduto ad eseguire le opere necessarie per il convogliamento delle acque.

Si costituiva il comune di Montagnareale in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale sottolineava, che quanto avvenuto nel luglio del 2002, rappresentava un evento del tutto eccezionale ed imprevedibile; che la strada indicata da controparte, la comunale Spirini, sarebbe fornita di una caditoia stradale, oggetto di costante pulizia e manutenzione, in grado di raccogliere le acque provenienti dalla suddetta strada per convogliarle nel sottostante torrente; che, prontamente, ha

provveduto, dopo l'evento lamentato dall'attrice a compiere delle opere di messa in sicurezza, tra cui l'ampliamento, per tutta la sede stradale, della grata di raccolta delle acque; che, nessun'altra opera o precauzione sarebbe possibile porre in essere per degli avvenimenti imprevedibili, violenti e straordinari come quello accaduto; che, in realtà, quanto è accaduto sarebbe da iscriversi interamente dalla grave situazione in cui versano i sistemi di raccolta delle acque meteoriche delle strade provinciali Montagnareale- Laurello e Patti- Montagnareale-Sorrentini; che tali strade, tra l'altro di notevole superficie ricevente, presentano i pozzetti di raccolta acque intasati da erbacce e vario materiale di risulta, con la conseguenza, che le acque piovane non riescano ad essere sufficientemente ed efficacemente convogliate; che, in occasione dell'evento lamentato dall'attrice, la gran massa di acqua e di detriti è partita dalle suddette strade provinciali e per caduta si sarebbe naturalmente convogliata sulla strada comunale Spirini, che, con nessuna opera avrebbe mai potuto smaltire tale massa; di conseguenza chiedeva la chiamata in causa della Provincia Regionale di Messina, e conseguentemente, il rigetto di tutte le domande di parte attrice.

Si costituiva la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale, sottolineava di aver provveduto alla puntuale manutenzione delle opere di convogliamento e raccolta delle acque a corredo della strada provincia 132; che le piogge oggetto di causa integrerebbero gli estremi del caso fortuito, idoneo ad escludere qualsivoglia responsabilità; che, dalla relazione redatta dai propri tecnici, risulterebbe che la suddetta strada provinciale è provvista di adeguate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche, mentre, l'unica strada che avrebbe portato fango ed acqua sarebbe la strada comunale di Spirini Alto, che sarebbe sprovvista sia di idonee opere per il convogliamento di acque meteoriche sia di opere di protezione delle scarpate a monte; che, il comune di Montagnareale, è l'unico responsabile dei danni subiti da parte attrice; in subordine, contestava il quantum richiesto, di conseguenza, chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e ed il rigetto di tutte le domande di parte attrice e convenuta.

Durante l'istruttoria veniva assunta la prova testimoniale e veniva disposta C.T.U..

All'udienza del 4.4.2011., le parti precisavano le conclusioni, parte attrice chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti ed i convenuti chiedendo il rigetto delle stesse ed il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

### DIRITTO

La domanda di parte attrice merita accoglimento.

In primo luogo, deve rigettarsi l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia Regionale di Messina, perché infondata, infatti, i danni lamentati dall'attrice sono in parte dovuti ai comportamenti colposi, sia del comune di Montagnareale, sia della suddetta, in qualità di ente

*flume*

proprietario della strada oggetto di causa, così come si dirà in prosieguo e come ben specificato dalla consulenza tecnica agli atti.

Si deve premettere che, come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, quando il danno lamentato sia la conseguenza non del cattivo stato di manutenzione della rete fognaria, bensì esclusivamente dell'inadeguatezza di questa a smaltire il flusso delle acque a seguito di piogge particolarmente intense, va escluso che possa applicarsi la speciale forma di responsabilità prevista a carico del custode dall'art. 2051 c.c., non già perché sia impossibile pretendere da parte dell'ente un controllo continuo ed efficace su un impianto di così vaste dimensioni (tanto che la Suprema Corte ha, viceversa, fatto ripetutamente applicazione di tale norma nell'ipotesi di rottura della condotta fognaria - vedi Cass. Civ. Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 674; Cass. Civ. Sez. III 18 maggio 2000, n. 6463), bensì perché detta norma presuppone che il danno sia prodotto "dalla cosa", suscettibile di cagionarlo per sua intrinseca natura o per la insorgenza in essa di agenti dannosi, sia pure provocati da fatti od elementi esterni, mentre quando la rete fognaria sia inadeguata a nulla varrebbe una migliore e più oculata custodia potendo il concetto di custodia estendersi fino al rifacimento della rete fognaria nella sua attuale consistenza, ma non già al dovere, implicante l'impiego di mezzi straordinari, di costruirla una nuova, di dimensioni e portata maggiori o, comunque, di struttura diversa rispetto a quella preesistente.

Nondimeno, in tal caso è configurabile una responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c., quando questi non adotti le cautele richieste dalle regole di prudenza e diligenza e della buona tecnica per evitare un danno all'incolumità o al patrimonio dei cittadini, tenuto conto che spetta a detto Ente la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature. (Cass. Civ. Sez. III 27.01.1988 n. 722.) Non vale, d'altronde, ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, osservare che la realizzazione di opere dirette ad adeguare la rete fognaria comunale rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa. E' stato, infatti, più volte sottolineato in giurisprudenza che la discrezionalità con la quale la P.A. provvede alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche e la conseguente insindacabilità da parte del Giudice Ordinario dell'esercizio di tale potere e dei criteri, dei tempi e dei mezzi a tal fine impiegati, trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione di osservare a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività nonché le comuni norme di prudenza e diligenza e quelle tecniche. Trattasi di un limite esterno posto a tale discrezionalità dal principio del *neminem laedere*, il quale impone anche alla Pubblica Amministrazione di evitare, con l'adozione della cautele richieste dalle anzidette norme legislative e regolamentari, di prudenza e diligenza e della buona tecnica, il danno all'incolumità o al patrimonio dei cittadini. Pertanto, escluso qualsiasi sindacato dell'uso del potere discrezionale della

*Flora*

P.A., al Giudice Ordinario è per converso sempre consentito l'accertamento di un comportamento colposo che determinando la lesione di un diritto comporti la responsabilità della P.A. (Cass. 12 novembre 1998, n. 11455, nonché Cass., sez. Un., 23 aprile 1997, n. 3567).

Naturalmente la responsabilità della P.A. può, però, essere affermata, in mancanza di una qualsiasi esenzione di colpa (quale quella derivante dalla custodia ex art. 2051 c.c.), solo quando si dimostri non solo l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dell'amministrazione e l'evento dannoso, ma anche la violazione di precise norme di legge o tecniche o di prudenza, così da integrare il requisito soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c., la cui esistenza rientra nell'onere probatorio gravante sull'attore.

Nella fattispecie in esame risulta che sia la Provincia Regionale di Messina che il Comune di Montagnareale, abbiano violato il generale obbligo del *neminem laedere*, mediante un comportamento colposo lesivo dei diritti dei terzi. Per potere affermare la colpevolezza dell'amministrazione occorre, infatti, che sia fornita la prova della prevedibilità dell'evento dannoso e della sua evitabilità con l'adozione delle opportune iniziative richieste dalle norme di prudenza e diligenza. L'attrice ha, infatti, dimostrato che in occasione dell'evento per cui è causa la rete idrica è risultata inadeguata rispetto al suo immobile e che eventi simili si erano verificati in passato sempre a suo carico, avendo anche ottenuto una sentenza di risarcimento: la n. 297/1992. Poiché si sono ripetuti, infatti, la consulenza tecnica, specifica che: "entrambe le strade comunali: Spirini e Spirini Alto", sono prive di opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, eccezione della griglia, munita di pozzetto, posta all'imbocco della strada comunale Spirini". Tale griglia di raccolta delle acque, che interessa l'intera sede stradale, è stata realizzata negli eventi piovosi del 26.07.2002.; in precedenza esisteva un pozzetto con griglia di raccolta di dimensione di 50x50 cm; Non è possibile esprimere pareri sullo stato di manutenzione della griglia di dimensioni 50x50 cm esistente all'epoca dell'evento piovoso. E' possibile rilevare che la griglia preesistente (dimensione 50x50 cm) era sottodimensionata per ricevere le acque provenienti dalla strada "Spirini Alto".

La strada provinciale 132 "Patti-Sorrentini" è dotata di canale laterale di raccolta delle acque meteoriche. Tale canale, in cemento, avente sezione trapezia con base minore di 50 cm, base maggiore di 70 cm ed altezza 60cm, ha la funzione di raccogliere e far defluire le acque che scendono lungo la sede stradale e l'intero bacino a monte di essa. Il canale, in prossimità dell'innesto con le strade comunali "Spirini" e "Spirini Alto", presenta due brevi tratti coperti, realizzati con cemento rotocompresso del diametro interno di 50 cm. Tale canale di raccolta, in occasione dell'evento alluogo, si presentava in condizioni discrete di manutenzione, con sezione idraulica

*Fluore*

pressoché libera, a parte la presenza di qualche manifestazione di vegetazione. Non è possibile esprimere pareri sullo stato di manutenzione del canale all'epoca dell'evento piovoso.

In ordine al quesito del nesso di causalità degli eventi oggetto di causa con i danni lamentati dall'attrice, il consulente ha specificato che: "prima di entrare nel merito della risposta al quesito posto dal G.I., si è caratterizzato l'evento piovoso verificatosi il 26.07.2002. Dopodichè, è stata condotta una verifica mirata a simulare il comportamento della rete di raccolta a servizio della strada provinciale in occasione di una pioggia con caratteristiche identiche all'evento del 26.07.2002., registrato presso il pluviografo di S. Piero Patti. L'intensità di pioggia I, è risultata pari a ... 39,64 mm/h. La portata defluente  $Q = \dots 1,20$  mc/s. Dalla verifica idraulica si può evincere che il canale a sezione trapezia, con base minore di 50 cm, base maggiore di 70 cm ed altezza massima di 60 cm, riesce a convogliare la portata massima calcolata di 1,20 mc/s con tirante idrico pari a 36 cm. La verifica idraulica condotta per il canale è da considerarsi positiva. In corrispondenza dell'imbocco della strada comunale "Spirini", come si è già descritto sopra, il canale presenta due tratti coperti realizzati con tubazione in cemento del diametro interno di 50 cm. La verifica idraulica condotta per tale sezione ha evidenziato che la tubazione in oggetto, con una pendenza di circa 5,7 %, è in grado di convogliare una portata massima pari a 1,00 mc/s, inferiore alla portata determinata per l'evento del 26.07.2002, pari ad 1,20 cm/s. Si può pertanto dedurre che la sezione circolare, posta in prossimità dell'incrocio con la strada comunale "Spirini", rappresenta un restringimento (strozzatura) della sezione idraulica del canale e non consente di fare defluire la portata calcolata per l'evento piovoso oggetto di studio. Il riversamento di acqua, fango e detriti, che, in occasione delle abbondanti precipitazioni verificatesi in data 26.07.2002., ha investito i terreni di proprietà dell'attrice, in contrada Spirini del Comune di Montagnareale, può essere causalmente ricondotto, in via concorrente, ad un inefficiente funzionamento del sistema di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche posto lungo la strada provinciale 132 "Patti-Sorrentini". La strada comunale "Spirini" che sovrasta i terreni dell'attrice, così come pure la strada comunale "Spirini Alto", in occasione dell'evento piovoso, erano prive di opere di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, fatta eccezione per la grata dimensione 50x50. Di conseguenza, le acque meteoriche che interessano le suddette strade comunali, così come quelle che interessano i bacini a monte, meglio raffigurati negli elaborati grafici, considerata l'altimetria dei luoghi, possono essersi versate nel fondo dell'attrice in assenza di opere di regimentazione delle stesse. Lo scrivente perito può affermare che il versamento di acqua, fango e detriti, che, in occasione delle abbondanti precipitazioni verificatesi in data 26.07.2002., ha investito i terreni di proprietà dell'attrice, in contrada Spirini del Comune di Montagnareale, può essere causalmente ricondotto, in via

*[Handwritten signature]*

concorrente, alla pressoché totale assenza di opere di convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche poste lungo le strade comunali "Spirini" e "Spirini Alto".



In ordine all'incidenza causale dei predetti fattori nella determinazione del danno lamentato dall'attrice, con stima distinta per quanto concerne le opere di regimentazione poste sulla strada provinciale e quelle poste sulla strada comunale, il consulente precisa che: "la verifica idraulica effettuata per le opere di convogliamento a servizio della strada provinciale ha evidenziato l'inefficienza del sistema di raccolta provocata dalla strozzatura in corrispondenza della tubazione circolare del diametro di 50 cm. La portata complessiva di pioggia, di competenza del canale provinciale, durante l'evento del 26.07.2002, è pari a circa 1,20 mc/s; la portata massima che la tubazione circolare suddetta riesce a convogliare è pari a circa 1,00 mc/s. Ciò significa che 0,20 mc/s di acqua meteorica (che equivalgono a 200 l/s) si sono riversati lungo la strada comunale "Spirini" per poi raggiungere il fondo dell'attrice. Un'ulteriore aliquota di portata, interessava il fondo attoreo a causa dell'assoluta mancanza di opere di raccolta e smaltimento delle acque nelle strade comunali "Spirini" e "Spirini Alto" ed i relativi bacini a monte. Tale aliquota di acqua non è facilmente determinabile, così come lo è stato per la strada provinciale, a causa della totale assenza di opere di convogliamento..."

L'incidenza causale nella determinazione del danno può essere commisurata con tali due aliquote: 42% da attribuire all'inefficienza del sistema di raccolta delle acque nella strada provinciale e il 58% da attribuire alla mancanza di un sistema di raccolta delle acque nella strada comunale. Tali percentuali di incidenza si riferiscono ai sistemi di raccolta e smaltimento esistenti all'epoca dell'evento in buone condizioni di manutenzione e pulizia. Qualora il G.I. condivida la tesi avanzata da parte attrice, la quale sostiene che sia il canale di raccolta delle acque a servizio della strada provinciale, ... sia il pozzetto comunale (50x50 cm), fossero ostruiti per la presenza di detriti ed erbacce, la portata di pioggia complessiva, riversatasi nel fondo attoreo, sarebbe pari  $(1,20+0,33)=1,53$  mc/s. In tal caso, l'incidenza causale nella determinazione del danno può essere commisurata con tali due aliquote: 78% da attribuire all'inefficienza del sistema di raccolta delle acque nella strada provinciale e il 22% da attribuire alla mancanza di un sistema di raccolta delle acque nella strada comunale. ... Da quanto potuto constatare, le opere di raccolta e regimentazione delle acque nella strada provinciale, consistenti nel canale a sezione trapezia e nei due brevi tratti coperti in tubazione circolare da 50 cm, con sono stati oggetto di opere di manutenzione e/o adeguamento dopo il verificarsi dell'evento, eccezione fatta per la manutenzione ordinaria di pulizia; le opere di raccolta delle acque che interessano le due strade comunali "Spirini" e "Spirini Alto", all'epoca dei fatti, consistevano in un pozzetto munito di grata della dimensione di 50x50 cm, così come si può evincere dalla documentazione prodotta agli atti. Tali opere sono state oggetto

di lavori di adeguamento e potenziamento dopo il verificarsi dell'evento. La grata di dimensione 50x50 cm è stata ampliata in maniera tale da interessare l'intera larghezza della sede stradale. Non sono state realizzate opere di raccolta e convogliamento (canalette, pozzetti, tubazioni) lungo la strada comunale "Spirini" che sovrasta il fondo dell'attrice..."

Da ciò si evince in maniera chiara e precisa che la responsabilità dei danni oggetto di causa è da attribuirsi in misura percentuale variabile sia al comune di Montagnareale, sia alla Provincia Regionale di Messina, in quanto le opere di smaltimento delle acque, sia nella strada provinciale, che in quella comunale, così come specificato ampiamente nella suddetta consulenza agli atti risultano assolutamente inadeguate a smaltire le piogge. Si consideri inoltre che le precipitazioni del 26-07-2002., sebbene intense, non costituivano evento eccezionale imprevedibile.

La giurisprudenza sul punto precisa che; "qualora non possa ritenersi che l'evento dannoso fu dovuto al verificarsi di un caso fortuito, considerato che le piogge pur temporalesche cadute in quei giorni, per le loro caratteristiche non costituirono un nubifragio, ossia un fatto del tutto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che solo avrebbe sostanziato il caso fortuito scriminante, deve senz'altro affermarsi la responsabilità dell'Ente Comunale, custode dell'impianto fognario (per i danni causati dall'invasione delle acque pluviali, provenienti dalla strada a causa dell'intasamento delle fogne, ad un immobile privato), ai sensi della norma di cui all'art. 2051 c.c." (App. Napoli, Sez. IV, 21/11/2005) In questo caso, ex art. 2043, c.c.

Inoltre, che: "fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso; tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge particolarmente abbondanti o copiose; detti fenomeni, anche se inconsueti, sono e devono essere previsti; il titolare dello scarico deve quindi adottare tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il verificarsi di fenomeni di inquinamento." (Cass. pen., 13/05/1987)

In ordine alla quantificazione del danno il consulente specifica, i relativi costi per riparare i danni cagionati in: Onere per realizzazione tratti di muro in conglomerato cementizio semplice compreso scavo e realizzazione vespaio: euro: 30.822,29; oneri per movimento terra, sistemazione terrazzamenti, riempimento, fornitura terreno vegetale e concimazione di fondo: euro: 4.950,00; rimozione manuale del terriccio depositatosi tra la parete del fabbricato e il muro: euro: 1.200,00; perdita prodotto e danni da colture a ai frutteti: euro: 3.000,00; riempimento di frutteti: euro: 2.000,00." Per un totale complessivo di euro: 41.972,29.

Somme alle quali devono essere condannate, sia la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sia il Comune di Montagna Reale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella misura che si stima equa del 50% ciascuno, in favore di parte attrice per i danni subiti dal proprio fondo in conseguenza del sinistro oggetto di causa .

tali somme, essendo debito di valore, inerente al risarcimento del danno, debbono essere corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione dal sinistro, ossia dal 22.07.2002. e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a) rigetta l'eccezione di legittimazione passiva della Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- b) condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di Fortunatina Giufrè della complessiva somma di euro: 20.986,14, oltre interessi e rivalutazioni dal 22.07.2002;
- c) condanna il Comune di Montagnareale, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di Fortunatina Giufrè della complessiva somma di euro: 20.986,14, oltre interessi e rivalutazioni dal 22.07.2002;
- d) condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il comune di Montagnareale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ragione del 50% ciascuno delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro: 9.757,68, di cui euro: 3.119,68 per spese, euro: 2.187,00 per diritti, euro: 4.451,00 per onorari, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge.
- e) condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro-tempore ed il Comune di Montagnareale, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento ciascuno per il 50% delle spese della C.T.U.

Patti, 2.12.2011.

Il Giudice

Dr. Amato Lucia Maria Capena

*Amato Lucia Maria Capena*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 07 DIC. 2011  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonio Milici



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE  
 Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne  
 siano portatori ed a chiunque spetti di mettere a  
 esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero  
 di ogni assistenza, e a tutti gli ufficiali della  
 forza pubblica di concorrervi, quando ne siano  
 legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia  
 in forma esecutiva, a richiesta di PORTUWATINA GIUFNA  
 procuratore di .....

4702

NUM. N.	
DIRITTO	/
TRASF.	/
TOTALE	/
10% TRASF.	/
POSTALI	/
TOTALE	1424

Ufficio Gradiente  
 TRIBUNALE DI PATTI

ESSE 10% Legale R...

2011

Patti, 21 DIC. 2011



UFFICIONARIO GIUDIZIARIO  
 Antonio Maria

VISTO: E' AUTENTICA

Patti, 21 DIC. 2011



UFFICIONARIO GIUDIZIARIO  
 Antonio Maria

PROVINCIA REG. DI MESSINA  
 IN PERSONA DEL PRESIDENTE P. T.  
 MESSINA E. SOLEAVOUR.

A mezzo del servizio postale in bianco e nero...

Patti li' 13 GEN. 2012

GIUGLIANO BAGLE  
 UFFICIO 63  
 PATTI

**UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI  
TRIBUNALE DI PATTI**

**SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI**

N. 4102 del Cronol.  Civile  Penale

**GIOVANNI BASILE**

VIA CANTÙ 83

TRIBUNALE GIUDIZIARIO

**AVVERTENZE**  
(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. della L. 80/05)  
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente o addetta alla casa, all'ufficio; all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace.  
In caso di assenza del destinatario di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'ufficio postale deve dare avviso di ricezione, in busta chiusa al mittente. Dopo avviso, in caso di assenza vincente, dell'avvenuto deposito il plico deve essere consegnato o inteso del destinatario deve essere depositato. Il mittente deve consegnare nella cassetta della corrispondenza il plico, il numero cronologico e il modello registro (dall'ufficio postale). Il mittente deve eventuale differenza, l'ufficio postale è tenuto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

Posteitaliane

Postaraccomandata

AR € 8,05

ELO4073730 - 98122



37081 - 98088 PATTI (ME)

19.1.2012 11.02



AG

76487019091-2

Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_

*Provincia Regionale di Messina*

*Cso Cantù*

*Messina*

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

PROVINCIALE DI  
NOTA IN ENTE

Numero: 1/2012

Pratica: giuffrè fortunatina (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 20.986,14
2. Importo lordo comprese le spese: € 20.986,14
3. Data da cui decorrono gli interessi: 22-07-2002
4. Data finale del calcolo degli interessi: 31-01-2012
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Sì
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: NOV 2011 = 103,7)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

**SITUAZIONE CONTABILE AL 31-01-2012**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 20.986,14	L. 40.634.833
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 5.328,37	L. 10.317.168
Rivalutazione totale maturata (dal 22-07-2002 al 31-01-2012)	€ 4.335,96	L. 8.395.580
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 9.664,33	L. 18.712.749
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€ 30.650,47</b>	<b>L. 59.347.582</b>

di cui

Capitale = 20.986,14 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 4.335,96 -- Interessi = 5.328,37

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	importo	Causale movimento

**Studio Legale**  
**Avv. Fortunatina Giufre**  
 Patrocinante in Cassazione  
 Via Spirini N°91- 98060 Montagnareale (Me)  
 Tel.: 0941-315391 - Fax: 0941- 315391 cell. 3338657216  
 E. mail [avv.giufre@libero.it](mailto:avv.giufre@libero.it)

# Fax

**Ai Provincia regionale di Messina      Da:    Avv. Giufre Fortunatina**  
**all'attenzione della Sig.ra Calapai**

**Fax:** 0907761812

**Data:** 27/01/12

**Tel.:**

**Pagg.:** 4

**Ogg.:** sentenza n. 401/11

**Parti:** Giufre/Prov. Reg. di Me + 1

Urgente     Da approvare     Vs. commenti     RSVP     Da inoltrare

**N.B. In caso d'incompleta o cattiva ricezione telefonare al n. 0941/315391**

**•Commenti:** In allegato, Le rimetto ordinanza liquidazione perizia e parcella dell'Ing. Andronaco per l'importo di €. 2.742,88. L'importo per la registrazione della sentenza ammonta a €. 1.814,13.

**Resto in attesa di un Suo cortese riscontro.**

**Cordiali saluti**

**Avv. Fortunatina Giufre**

Attenzione: Il presente messaggio fax è stato inviato da uno Studio Legale e contiene informazioni strettamente riservate. L'utilizzo è consentito esclusivamente al diretto destinatario. La diversa persona che dovesse procedere alla divulgazione lo farà senza autorizzazione e pertanto si renderà responsabile anche ai fini della normativa a tutela della c.d. Privacy (L. n. 875/98 e successive modifiche ed integrazioni). Si prega chi avesse ricevuto per errore la presente comunicazione di distruggerla e di dare immediata comunicazione telefonica allo Studio Legale. Si ringrazia per la correttezza e ci si scusa per il disturbo arrecato.

*del prof. il 27/1/12*

**IO DI INGEGNERIA****Ing. Vincenzo ANDRONACO**

Consolare Antica, 36 - 98071 Capo d'Orlando (ME)  
 tel. 0941 902986 - cell. 3356104406  
 sito web: www.studioandronaco.it  
 e-mail: info@studioandronaco.it  
 c.f. NOR VCN 64T15 Z133W  
 P.I. 01762590832

Capo d'Orlando, 18 dicembre 2009

Preg.ma Dott. GIUFRE' FORTUNATINA C/da Spirini, 91 98060 MONTAGNAREALE (ME)
--

**PARCELLA n.29/09**

**OGGETTO:** CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA CAUSA CIVILE N° 500/05 DEL R.G. PROMOSSA DA GIUFRE' FORTUNATINA CONTRO COMUNE DI MONTAGNAREALE CON CHIAMATO IN CAUSA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI

ONORARIO	€	2.125,52
Contributo dovuto ai sensi dell'art.10 della legge n°6/81 2% di € 2.125,52=	€	<u>42,51</u>
Totale imponibile	€	2.168,03
IVA 20% su € 2.168,03 =	€	<u>433,61</u>
<b>TOTALE</b>	€	<u><b>2.601,64</b></u>
Rimborso spese e indennità	€	<u>141,24</u>
<b>TOTALE PARCELLA</b>	€	<u><b>2.742,88</b></u>

P.S. Seguirà emissione fattura al momento del pagamento.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

SI COMUNICA A:  
Avv. GUIDARA MARINELLA  
VIA F. LLI CERVI 7/A  
PATTI ME

---

Sezione S1 - VIA MOLINO CROCE, N° 1  
Comunicazione di cancelleria  
Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 500/2005  
Giudice Relatore: RIGOLI INES  
Data prossima udienza: 21/04/2011 Ore: 09.00

### Parti nel procedimento

Attore principale	GIUFRE' FORTUNATINA Avv. GUIDARA MARINELLA
Convenuto principale	COMUNE DI MONTAGNAREALE Avv. GARITO GIUSEPPINA

---

**Oggetto:** liquidazione perizia

**Testo comunicazione**

Patti 17/12/2009

IL CANCELLIERE

ATT. 3511/05  
CAN. 1311/05



### TRIBUNALE DI PATTI

Nel procedimento n. 500 /05

Letti gli atti e la relazione di consulenza tecnica;

accertate le spese necessarie;

visti gli artt. 49 e segg. D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e il D.M. 30.05.2002, art.1 e art.29;

Liquida

Al C.T.U. Ing. Vincenzo Andronaco

Per onorario, calcolato ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30.05.2002, per n. 260 vacanze,  
€ 2.125,52;

per spese e indennità € 141,24;

e così per un importo complessivo pari a € 2.266,76;

da cui detrarre l'acconto ,ove già corrisposto, oltre ad IVA e CP, se dovuti;

pone l'importo come sopra determinato provvisoriamente a carico di parte attrice

Si comunichi alle parti e al C.T.U.

Patti, 3/11/05

IL CANCELLIERE RS

*[Handwritten signature]*

Il Giudice

*[Handwritten signature]*

1 / 000 / 003  
*[Handwritten signature]*